



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 4409

Del 31/03/2022

---

Identificativo Atto n. 497

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE E DEI SERVIZI AL LAVORO A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”, come integrata dall’art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e dalla l.r. 4 luglio 2018, n.9;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

CONSIDERATO che il decreto legge alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica stabilisce l’esigenza di superare lo stato di emergenza fissato al 31 marzo 2022, dettando una serie di disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

- Delibera di Giunta n. 5140 del 2 agosto 2021 “indicazioni regionali per l’avvio dell’anno formativo 2021/2022”
- Decreto n. 9462 del 3 agosto 2020 “indicazioni operative per i percorsi autofinanziati per maggiorenni ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti”;
- Decreto n. 335 del 18 gennaio 2022 “POR FSE 2014-2020 - ASSE 1 - approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua 2022”
- Decreto n. 2629 del 1° marzo 2022 “Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell’anno formativo 2021/22 in attuazione della DGR 5140/2021 e modifica dell’avviso di cui al DDUO n. 13378/2021”
- Decreto n. 13621 del 10 novembre 2020 “Emergenza COVID-19. Determinazioni relativamente all’Avviso per l’attuazione della Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia, di cui al D.D.G. n.19738 del 24.12.2018”;



## Regione Lombardia

---

- Decreto n.16600 del 29 dicembre 2020 “Approvazione Avviso "Garanzia Giovani Formazione Rafforzata" complementare all'Avviso Multimisura in attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani Fase II in Lombardia;
- Decreto n.4373 del 30 marzo 2021“Approvazione dell’Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-b) CUP E41B21001250007”;
- Decreto n. 3977 del 31 marzo 2020 “Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019 - 2021 di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii a seguito dell'emergenza da covid-19”;
- Decreto n. 13254 del 4 novembre 2020 “Determinazioni relative all'avviso dote unica lavoro Fase Quarta - Attuazione della d.g.r n. 3470 del 5 agosto 2020 “Linee guida per l’attuazione della IV fase di dote unica lavoro”;

CONSIDERATO CHE i richiamati provvedimenti regionali, nella fase più delicata di diffusione dell'epidemia da COVID 19, hanno stabilito, tra l'altro, una serie di misure atte a contenere la diffusione del virus, dando la possibilità di proseguire le attività formative svolgendo le lezioni con la modalità a distanza;

DATO ATTO CHE le nuove procedure amministrative, che prevedono un utilizzo diffuso degli strumenti digitali, hanno permesso di rendere più veloce e meno onerosa la trasmissione delle informazioni tra destinatari e beneficiari e tra beneficiari e amministrazione regionale;

PRESO ATTO CHE

- la pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure a tutela della salute finalizzate a limitare i contagi, hanno evidenziato il nuovo ruolo che le tecnologie informatiche possono rivestire nello svolgimento delle attività formative;
- seppure divenuta elemento organizzativo durante il periodo emergenziale, la modalità di formazione a distanza è ormai adottata dagli enti accreditati caratterizzandosi per estrema accuratezza di tracciabilità e monitoraggio, grazie anche alla diffusione di piattaforme informatiche sempre più sofisticate;

PRESO ATTO CHE ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- l'Accordo n. 20/51/CR8/C9 nella seduta del 31/3/2020, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente



## Regione Lombardia

---

Accordo del 25 luglio 2019;

- l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 nella seduta del 21/5/2020 "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria";
- l'Accordo 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3/11/2021 per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate al termine del periodo di emergenza sanitaria;

ATTESO che i vari Accordi richiamati, stabiliscono tra l'altro, una serie di utili definizioni circa le modalità FAD e E-learning e una serie di procedure per l'utilizzo della formazione a distanza in modo da garantire la tracciabilità e il monitoraggio delle attività di formazione svolte;

CONSIDERATO pertanto alla luce del mutamento di scenario introdotto dalla gestione dell'emergenza da COVID 19, che è necessario aggiornare le disposizioni attualmente in vigore e fornire indicazioni operative che dovranno accompagnare le attività di tutta l'offerta formativa di Regione Lombardia nel corso dei prossimi mesi e in via ordinaria;

VALUTATA la necessità di definire un periodo transitorio per permettere il graduale passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario, garantendo in questo modo un periodo di adattamento alle nuove modalità con conseguente eventuale adeguamento per i soggetti accreditati al lavoro e per gli enti di formazione della programmazione delle loro attività e per la conclusione delle attività già contrattualizzate e avviate durante il periodo di emergenza;

CONSIDERATA la necessità di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurricolari in modalità smart working nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante;

DATO ATTO che l'avviso per i giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) prevede che "Fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria si applicano le indicazioni fornite per la "Fase di emergenza Covid-19" e con apposito provvedimento sarà disposto il passaggio alla "Fase ordinaria";

VALUTATA pertanto l'opportunità di continuare a mantenere dallo scadere dello stato di emergenza ovvero dal 1° aprile 2022 e fino al 31 agosto 2022 le disposizioni attualmente in vigore per:

- le varie tipologie di offerta formativa relativamente all'utilizzo delle modalità mediante



## Regione Lombardia

---

FAD/E-learning;

- l'erogazione dei servizi al lavoro individuali e di gruppo e l'attivazione della dote effettuate con modalità a distanza per gli Avvisi del Programma Garanzia Giovani in Lombardia Fase 2 (Linea Multimisura, Linea Formazione Rafforzata, Linea Antidispersione), Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete al lavoro;
- la durata delle doti e dei relativi servizi di "Garanzia Giovani – Linea Multimisura" di massimo 12 mesi;

VALUTATA, inoltre, l'opportunità di stabilire che per la fase ordinaria, dal 1° settembre 2022, verranno emanate puntuali disposizioni relativamente all'utilizzo delle modalità mediante FAD/E-learning per l'erogazione dell'offerta formativa con successivo provvedimento;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie relativamente all'attivazione delle doti, l'erogazione dei servizi al lavoro individuali e di gruppo effettuate con la modalità a distanza, anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale, Autorità di Gestione del PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziari dai fondi comunitari;

STABILITO che, alla luce del presente provvedimento che fornisce indicazioni generali sull'uso dell'utilizzo della modalità FAD/e-learning per il periodo transitorio a valere su tutta l'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia, potranno essere emanati specifici provvedimenti di disciplina inerenti specifiche tipologie di percorsi e/o specifici avvisi che si distinguono per la loro peculiarità;

ATTESO CHE tali disposizioni non si applicano all'offerta formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, per la quale verrà stabilita apposita regolamentazione dalla DG Welfare;

VALUTATA inoltre la necessità di rinviare a eventuali successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

SENTITE le parti sociali e datoriali nella seduta della Sottocommissione QRSP del 24 marzo 2022 e nella seduta della Cabina di Regia per il monitoraggio dei percorsi di IFP e dei percorsi di istruzione formazione tecnica superiore in situazione di emergenza sanitaria del 29 marzo 2022;



## Regione Lombardia

---

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;

### **DECRETA**

1. di prendere atto delle disposizioni del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando una serie di disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria;
2. di mantenere, per i percorsi extra-DDIF e di politica attiva, dallo scadere dello stato di emergenza e fino al 31 agosto 2022, un periodo transitorio con le disposizioni attualmente in vigore per le varie tipologie dell'offerta formativa e dei servizi al lavoro di Regione Lombardia, per quanto di competenza e fatte salve eventuali disposizioni sopravvenienti di rango superiore;
3. di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurricolari in modalità smart working nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante;
4. di mantenere, per la filiera professionalizzante con i percorsi in Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione, dallo scadere dello stato di emergenza e fino al 31 agosto 2022, un periodo transitorio con le disposizioni previste dall'allegato A "Indicazioni operative sullo svolgimento delle attività formative a seguito del termine dello stato di emergenza" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di mantenere, dallo scadere dello stato di emergenza e fino al 31 agosto 2022, un periodo transitorio con le disposizioni attualmente in vigore per l'erogazione dei servizi al lavoro individuali e di gruppo e l'attivazione delle doti effettuate con modalità a distanza per gli Avvisi del Programma Garanzia Giovani in Lombardia Fase 2 (Linea Multimisura, Linea Formazione Rafforzata, Linea Antidispersione), Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete al lavoro;
6. di mantenere la durata massima delle doti e dei relativi servizi di "Garanzia Giovani – Linea Multimisura" fissata a 12 mesi:



## Regione Lombardia

---

7. di stabilire che per la fase ordinaria a valere dal 1° settembre 2022 verranno emanate specifiche disposizioni successive per l'erogazione dell'offerta formativa;

8. di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie relativamente all'attivazione delle doti, l'erogazione dei servizi al lavoro individuali e di gruppo effettuate con la modalità a distanza, anche in relazione alle indicazioni che potranno pervenire dal livello europeo, Commissione Europea, e nazionale, Autorità di Gestione del PON IOG, ai fini della corretta implementazione degli interventi finanziari dai fondi comunitari;

9. di prevedere che nel periodo transitorio potranno essere comunque emanati provvedimenti di disciplina inerenti specifiche tipologie di percorsi e/o specifici avvisi che si distinguono per la loro peculiarità;

10. di stabilire che tali disposizioni non si applicano all'offerta formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, per la quale verrà emanata apposita regolamentazione dalla DG Welfare;

11. di rinviare a eventuali successivi specifici provvedimenti l'adozione e l'approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito dell'offerta formativa di Regione Lombardia, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Lombardia e sul BURL;

13. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

PAOLO MORA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **Allegato A**

### **Indicazioni operative sullo svolgimento delle attività formative della filiera professionalizzante a seguito del termine dello stato di emergenza**

Le indicazioni previste dal presente allegato sono conseguenti al DL 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Le disposizioni per la ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria prevedono un periodo transitorio per permettere un passaggio graduale, tenendo conto anche dell’evolversi dei contagi.

Le indicazioni seguenti **sono valide quindi fino al termine dell’annualità formativa 2021/2022 ovvero fino al termine della fase transitoria al 31 agosto 2022** e sono applicabili ai seguenti percorsi:

- Percorsi triennali di qualifica professionale (IeFP);
- Percorsi quadriennali e di IV anno per il diploma professionale (IeFP);
- Percorsi personalizzati per disabili (PPD);
- Percorsi annuali di IeFP per l’accesso all’esame di stato;
- Percorsi IFTS;
- Percorsi ITS;
- Percorsi erogati nell’ambito dell’avviso Lombardia Plus;
- Percorsi erogati nell’ambito dell’avviso Garanzia Giovani misura Antidispersione (per quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione)
- Percorsi in apprendistato di I livello e di III livello per quanto riguarda i percorsi in apprendistato per l’ottenimento del diploma di tecnico superiore (ITS).

**Il quadro generale di riferimento è rappresentato dalla DGR 5140/21 INDICAZIONI REGIONALI PER L’AVVIO DELL’ANNO FORMATIVO 2021/2022.**

#### **Indicazioni riguardanti le metodologie didattiche**

##### **Formazione d’aula e di laboratorio**

**È privilegiata la formazione d’aula e/o di laboratorio svolta in presenza.**

Il numero di ore complessivamente realizzate in FAD, in modalità sincrona e/o asincrona, non deve superare il 30% del monte orario annuale della formazione frontale (d’aula e di laboratorio) fatto salvo quanto definito con il d.d.u.o. 2629/2022.

Tale limite può essere derogato in casi di quarantena prescritti o in riferimento ad esigenze specifiche di singoli allievi, adeguatamente documentate con certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione frontale possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona.

Si ricorda che i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti nella IeFP non possono essere, in ogni caso, erogati in FAD asincrona.



### **La formazione in contesto lavorativo**

**Le attività di formazione in contesto lavorativo** (tirocinio formativo curriculare, alternanza scuola-lavoro) **sono preferibilmente svolte in presenza**, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura/azienda ospitante.

**Il ricorso al project work e allo smart working è da considerarsi strumento residuale** fino alla fine dell'anno formativo 2021/2022.

### **Project work**

Il riferimento per il projectwork resta quanto già stabilito con la DGR 5140/21 e con il d.d.u.o. 2629/2022.

regolato **Il project work può essere svolto in presenza o a distanza**. Se svolto in presenza può essere realizzato anche nei laboratori formativi dell'istituzione formativa.

### **Alternanza formativa in Smart working nei percorsi curricolari**

Per quanto strettamente concerne le attività di tirocinio formativo curriculare e di alternanza scuola-lavoro, qualora il soggetto ospitante adotti un'organizzazione del lavoro che prevede **l'uso dello smart working**, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dello stesso alla formazione in contesto lavorativo. Nello specifico, la valutazione dovrà tenere conto del profilo formativo del percorso, delle competenze acquisibili a distanza rispetto agli obiettivi del piano didattico e dell'individuazione puntuale delle mansioni svolgibili dall'allievo da remoto. Inoltre, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno assicurare l'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni di tutoraggio previsti dalla disciplina in materia, fornendo al tirocinante un affiancamento continuativo, anche nello svolgimento delle attività a distanza. Nel tirocinio e nell'alternanza scuola-lavoro è obbligatorio il coinvolgimento del tutor aziendale nel tutoraggio in itinere.

### **Servizio di sostegno per allievi con disabilità**

Il servizio individuale di sostegno per allievi con disabilità certificata **va svolto in presenza**. In modo integrativo e complementare possono essere attivate modalità di sostegno a distanza, in coerenza con le metodologie didattiche prescelte per lo svolgimento dell'attività formativa nel gruppo classe. Gli interventi di sostegno a distanza devono essere realizzati in forma sincrona.

### **Servizi complementari alla formazione nei percorsi per la qualifica e il diploma professionale**

I servizi complementari alla formazione, individuali e di gruppo, possono essere svolti in presenza o a distanza. In relazione ai servizi di coaching, accompagnamento continuo ed elaborazione e realizzazione del PIP, ove previsti, sono riconosciute le attività svolte in modalità sincrona. Per il servizio di creazione rete di sostegno, ove previsto, sono riconosciute, oltre alle attività sincrone, le ore realizzate in back office ai fini dell'attivazione dei servizi territoriali.

Riguardo al servizio di accompagnamento al lavoro, propedeutico ai contratti di apprendistato, sono riconosciute le ore svolte sia in modalità sincrona sia asincrona.

I servizi formativi e i servizi al lavoro, anche in modalità a distanza, sono riconosciuti secondo le unità di costo standard già approvate.

### **Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli**

Per garantire la continuità delle procedure e per semplificare le attività dei controlli, **restano invariate le norme relative alla documentazione giustificativa previste per il periodo emergenziale.**

Inoltre, sono confermate le disposizioni contenute al punto 2 del decreto 2414/2021 “Modalità di erogazione dei servizi e documentazione richiesta” relativamente a:

- compilazione del timesheet allievo per le attività di FAD asincrona e registrazione delle lezioni con finalità di recupero nei percorsi FSE (punto c “FAD asincrona e project work con supporto sincrono realizzati nei percorsi FSE”). Diversamente, per le modalità di realizzazione del project work in generale e per gli standard di erogazione del project work con presidio sincrono nei percorsi FSE si fa riferimento alle indicazioni contenute nel presente atto;
- obbligo di presentazione di un output di sintesi delle presenze degli allievi, accompagnato da un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante dell’istituzione formativa, per i percorsi FSE (punto d) “Documentazione integrativa (percorsi FSE)”);
- esonero dalla firma del registro presenze cartaceo da parte degli allievi e sospensione della vidimazione dei registri (punto e);
- esonero dalla sottoscrizione del timesheet docente/tutor didattico/tutor aziendale/professionista da parte del partecipante (punto f);
- esonero dalla controfirma del timesheet allievo da parte del docente per le attività di project work (sincrono e asincrono) e di FAD asincrona. Per tali attività è sufficiente la sottoscrizione del timesheet da parte dell’allievo. Inoltre, è previsto l’esonero dalla firma del timesheet di tirocinio realizzato in smart working da parte del tutor aziendale (punto g);
- controlli in itinere nella FAD sincrona (punto h);
- esonero dalla firma della Domanda di partecipazione all’iniziativa e del Piano di intervento personalizzato da parte dell’allievo (o genitore/tutore) (punto i), qualora i destinatari siano sprovvisti di strumenti atti alla stampa, firma e trasmissione della documentazione di adesione alla dote.

In caso di ritorno ad uno stato emergenziale, che determini la sospensione delle attività didattiche in presenza, saranno disposte specifiche indicazioni con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro.